

# GLI ADEMPIMENTI PUBBLICITARI DELLE SOCIETA' DI CAPITALI CHE RICHIEDONO LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

di **Claudio Venturi**

**Sommario:** - 1. Derogabilità e inderogabilità del procedimento di liquidazione. - 1.1. La tesi della inderogabilità. - 1.2. La tesi della derogabilità. - 2. Il bilancio finale di liquidazione. - 2.1. L'approvazione tacita o espressa. - 2.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese. - 3. L'estinzione e la cancellazione della società. - 3.1. La cancellazione della società decorsi i novanta giorni. - 3.2. La cancellazione della società prima del decorso dei novanta giorni. - 3.3. Le quietanza liberatori e la dichiarazione sostitutiva.

**ALLEGATI:**

**ALLEGATO A** - Fac-simile della quietanza liberatoria.

**ALLEGATO B** - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal liquidatore.

## 1. DEROGABILITA' O INDEROGABILITA' DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

### 1.1. La tesi della inderogabilità

La cancellazione delle società di capitali dal Registro delle imprese, a differenza di ciò che avviene nelle società personali, presuppone necessariamente ed inderogabilmente l'instaurazione e lo svolgimento del procedimento di liquidazione, cosicché l'assemblea non potrebbe deliberare un modo di liquidare il patrimonio sociale diverso dal procedimento legale previsto agli artt. 2484 e ss. c. c.<sup>1</sup>.

L'inderogabilità del procedimento di liquidazione si desume, anzitutto, sul piano sistematico, per effetto del mancato richiamo dell'art. 2275 c.c. che invece rimette all'autonomia contrattuale dei soci "il modo di liquidare".

In secondo luogo, le disposizioni di cui agli artt. 2448 e ss. c.c. sono articolate in modo tale da non lasciare spazio ad alcuna possibilità di deroga, come nel caso dell'articolo 2487, comma 3, c.c., ai sensi del quale la nomina dei liquidatori, qualora manchi la deliberazione dell'assemblea, viene fatta con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

Infine, occorre rimarcare che solo ai liquidatori competono l'accertamento del compimento della liquidazione e la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese, e sono i liquidatori a rispondere direttamente nei confronti

---

<sup>1</sup> **In giurisprudenza:** Cassazione 16 marzo 1981; Trib. Roma 30 marzo 1984, Trib. Lecce 31 gennaio 1984, Trib. Udine 20 dicembre 1983, Trib. Ascoli Piceno 19 marzo 1982, Trib. Roma 28 luglio 1981, Trib. Roma 18 febbraio 1981, Trib. Roma 17 luglio 1979.

**In dottrina:** per tutti Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962, pag. 544; Pavone La Rosa, Il Registro delle imprese, Milano, 1954, pag. 420; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1992, pag. 649.

dei creditori sociali che siano rimasti insoddisfatti, qualora il loro mancato pagamento sia dipeso da colpa dei liquidatori stessi (art. 2491, comma 3 c.c.)<sup>2</sup>.

## **1.2. La tesi della derogabilità**

Il problema della derogabilità del procedimento legale di liquidazione, si ripropone per le società di capitali in termini alquanto diversi dalle società di persone, almeno per due sostanziali motivi.

Primo, perché, a differenza di quanto avviene per le società di persone, le regole relative al funzionamento della struttura organizzativa sono, nelle società di capitali, fissate con una rigidità quasi assoluta; secondo, perché il regime di responsabilità impone maggiori cautele e tutela dei creditori e dei terzi che hanno avuto rapporti contrattuali con la società.

Tuttavia, come sostiene G. Ferri<sup>3</sup>, da queste caratteristiche non può farsi derivare una inderogabilità assoluta delle norme procedurali relative alla liquidazione<sup>4</sup>. Questo perché, da un lato, la disciplina, anche se rigida, non ha, anche per le società di capitali, una rigidità assoluta; d'altro lato, purché sia salvaguardato l'interesse dei terzi, nulla vieta che si possa ricercare nella definizione dei rapporti sociali una via che sia la più vantaggiosa anche nell'interesse dei soci.

Lo stesso Ferri, sostiene che, al problema della sopprimibilità della liquidazione e al problema della possibilità di sostituire al procedimento legale di liquidazione un procedimento volontario, non può darsi in astratto una risposta negativa o positiva. La risposta deve dipendere unicamente dalle modalità con le quali la liquidazione si sopprime o secondo le quali il procedimento volontario si atteggia.

In definitiva - continua il Ferri - *"il principio che ispira tutta la disciplina delle società di capitali, e che trova il suo fondamento nel regime di responsabilità loro proprio, è che il patrimonio sociale non può essere devoluto ai soci senza il consenso espresso o tacito dei creditori fin quando gli stessi non siano stati soddisfatti"* (Ibidem, pag. 975).

Per cui, qualora non vi siano creditori sociali ovvero, essi diano il consenso alla soppressione della liquidazione o alla devoluzione ai soci del patrimonio sociale, accettando che gli obblighi nei loro confronti siano garantiti in un modo diverso dalla liquidazione, non può sussistere alcun ostacolo alla soppressione della stessa. Lo stesso codice civile, all'articolo 2365, comma 1, stabilisce che sia l'assemblea a determinare i poteri dei liquidatori e a decidere, quindi, le modalità della liquidazione.

## **2. IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE**

### **2.1. L'approvazione tacita o espressa**

---

<sup>2</sup> Vedi sul punto: Vincenzo DONATIVI, I poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese, Napoli, 1999, pagg. 162 e ss.), secondo il quale, l'approvazione del bilancio finale di liquidazione *"assurge a condizione in assenza della quale l'ufficio non potrebbe dar corso all'istanza di cancellazione"*.

In dottrina, nello stesso senso: G. Niccolini, Scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per azioni, nel "Trattato delle S.P.A.", Vol. 7, Tomo, 3<sup>a</sup>, Torino, 1997, pagg. 550 e ss.; R. Alessi, AA.VV., Diritto delle società, Milano, 1998, pag. 163.

<sup>3</sup> In: Le società, UTET, Torino, 1986, pagg. 974 e ss.

<sup>4</sup> Così in giurisprudenza: Trib. Messina 18 settembre 1984, Trib. Torino 21 marzo 1980, App. Torino 21 agosto 1964.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, indicando la parte spettante a ciascuna azione nella divisione dell'attivo (art. 2492 c.c.).

Il bilancio finale di **liquidazione deve essere approvato dai singoli soci e non dall'assemblea**, dato che a questo punto entra in gioco l'interesse del singolo all'ottenimento della quota di liquidazione. E per agevolare questa fase del procedimento di liquidazione, è previsto un meccanismo di "**approvazione tacita**". Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso il Registro delle imprese (art. 2492, comma 2, c.c.) e s'intende approvato se, decorso il termine di 90 giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito, nessun socio abbia proposto reclamo davanti al tribunale, in contraddittorio con i liquidatori (art. 2493, comma 1 c.c.). A questo punto, i liquidatori sono liberati da responsabilità nei confronti dei soci, salve le operazioni di distribuzione dell'attivo (art. 2494 c.c.). E' inoltre previsto un meccanismo di **approvazione espressa**: il bilancio si intende approvato anche **indipendentemente dalla decorrenza del termine di tre mesi**, quando tutto l'attivo sia stato ripartito fra i soci e questi abbiano rilasciato quietanza, senza riserve, all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto (art. 2494, comma 2, c.c.).

## **2.2. Adempimenti presso il Registro delle imprese**

Per l'invio telematico del bilancio finale di liquidazione dovrà essere utilizzato il Modello S3, da compilarsi attraverso il programma Fedra o altri programmi compatibili, nel quadro 2/BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE.

Per tale adempimento sarà dovuto un diritto di segreteria di **90.00 / 60.00<sup>5</sup> euro** e un'imposta di bollo dell'importo forfettario di **65.00 euro**.

Alla pratica dovrà essere allegata una copia del bilancio finale di liquidazione, corredata della relazione del collegio sindacale (se esiste) e della eventuale relazione del soggetto incaricato della revisione contabile.

Tutti gli allegati alla pratica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal liquidatore.

## **3. L'ESTINZIONE E LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA'**

Il procedimento di liquidazione si chiude con la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Approvato il bilancio finale di liquidazione (tacitamente o espressamente) ed eseguita la ripartizione delle somme spettanti ai soci con le modalità di cui all'art. 2495 c.c., i liquidatori **devono chiedere la cancellazione** della società dal Registro delle imprese.

Sugli adempimenti pubblicitari delle società di capitali che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese è opportuno distinguere **due casi fondamentali**:

---

<sup>5</sup> Il primo importo si riferisce alla presentazione su supporto informatico, con firma digitale, il secondo all'invio con modalità telematiche.

1. la cancellazione della società, **decorsi tre mesi** dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione nel Registro delle imprese, senza che siano stati proposti reclami da parte dei soci;
2. la cancellazione della società **prima del decorso dei tre mesi**, con approvazione espressa da parte di tutti i soci che rilasciano quietanza liberatoria, senza riserva alcuna, nei confronti dei liquidatori.

### **3.1. La cancellazione della società decorsi i novanta giorni**

Per le società di capitali è, dunque, previsto un meccanismo di **approvazione tacita** del bilancio finale di liquidazione, il quale, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato presso il Registro delle imprese e nei successivi 90 giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito, ciascun socio può proporre reclamo davanti al tribunale, in contraddittorio con i liquidatori (art. 2492, comma 3 c.c.).

Decorso il termine di 90 giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio s'intende approvato e i liquidatori devono richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese (art. 2493, comma 1, c.c.).

#### ***Adempimenti presso il registro delle imprese***

Decorsi **90 giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito** del bilancio finale di liquidazione (non dal deposito), i liquidatori dovranno richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese, utilizzando il MODELLO S3, attraverso il programma Fedra o altri prodotti compatibili, compilato nel quadro 6A / ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE (barrando la casella 2).

La pratica telematica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal liquidatore.

Per tale adempimento sarà dovuto un diritto di segreteria di **120.00 / 90.00<sup>6</sup> euro** e un'imposta di bollo dell'importo forfettario di **65.00 euro**.

### **3.2. La cancellazione della società prima del decorso dei novanta giorni**

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza rilasciata da ogni socio, senza riserve, all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto importa approvazione del bilancio (art. 2493, comma 2 c.c.).

Pertanto, al fine di disporre la cancellazione della società dal Registro delle imprese, prescindendo dal decorso del termine dei tre mesi, il bilancio finale di liquidazione deve essere in ogni caso **espressamente approvato** da tutti i soci; tale approvazione non può essere desunta da un eventuale verbale di assemblea, peraltro non previsto da alcuna norma<sup>7</sup>.

#### ***Adempimenti presso il Registro delle imprese***

---

<sup>6</sup> Il primo importo si riferisce alla presentazione su supporto informatico, con firma digitale, il secondo all'invio con modalità telematiche.

<sup>7</sup> Così **in giurisprudenza**: Trib. Genova 23 dicembre 1987 e 31 dicembre 1987; in dottrina: Vincenzo DONATIVI, I poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese, Napoli, 1999, pagg. 164.

Per richiedere la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese, prescindendo dal decorso del termine di 90 giorni dalla data di iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione, è necessario utilizzare il modello S3, facendo uso del programma Fedra, compilato nel quadro 6A / ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE (barrando la casella 2). La pratica telematica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal liquidatore.

Per tale adempimento sarà dovuto un diritto di segreteria di **120.00 / 90.00<sup>8</sup> euro** e un'imposta di bollo dell'importo forfettario di **65.00 euro**.

Qualora si volesse richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio finale di liquidazione, dovranno essere presentati **due distinte pratiche, con due MODELLI S3:**

- **uno, per depositare il bilancio finale di liquidazione**, con allegata una copia del bilancio finale e del piano di riparto corredato della relazione del Collegio sindacale (se esiste) e dell'eventuale soggetto incaricato della revisione contabile;
- **uno, per la richiesta di cancellazione**, con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Si veda l' ALLEGATO B), sottoscritta digitalmente dal liquidatore.

Per quanto riguarda i diritti di segreteria, ne dovranno essere versati due distinti:

- **90.00 / 60.00 euro**, per il deposito del bilancio finale di liquidazione;
- **120.00 / 90.00 euro**, per la richiesta di cancellazione.

Per ogni pratica sarà dovuta una imposta di bollo forfettaria dell'importo di **65.00 euro**.

### **3.3. Le quietanze liberatorie e le dichiarazioni sostitutive**

A compendio di quanto dichiarato nel modello S3, dovrà essere allegata la prova documentale che nei confronti della società e del liquidatore sono state rilasciate, da parte di tutti i soci, apposite quietanze liberatorie, nonché la fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità, del firmatario.

**Le quietanze liberatorie**, che attestano l'approvazione del piano di riparto proposto nel bilancio finale di liquidazione, devono essere obbligatoriamente rese nei confronti della società e del/dei liquidatore/i (si veda l'ALLEGATO A).

Si ritiene che le quietanze liberatorie rese nei confronti del liquidatore non debbano essere allegate alla pratica da inviare telematicamente al Registro delle imprese, ma tenute agli atti della società.

Il liquidatore, nella dichiarazione sostitutiva, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che è venuto in possesso delle quietanze liberatorie rese da tutti i soci (si veda l'ALLEGATO B).

**La dichiarazione sostitutiva**, che attesta il rilascio delle predette quietanze liberatorie, va, invece, resa, dal liquidatore e allegata alla pratica da inviare al Registro delle imprese (si veda l' ALLEGATO C).

---

<sup>8</sup> Il primo importo si riferisce alla presentazione su supporto informatico, con firma digitale, il secondo all'invio con modalità telematiche.

## ALLEGATO A

### **FAC-SIMILE DELLA QUIETANZA LIBERATORIA**

*(resa, ai sensi del 2<sup>^</sup> comma dell'art. 2454 C.C., nei confronti del o dei liquidatori)<sup>9</sup>*

*I sottoscritti<sup>10</sup>*

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

*nella loro qualità di soci rappresentanti la totalità del capitale sociale della società denominata*

\_\_\_\_\_ ,

*con sede in* \_\_\_\_\_ , *Prov.* \_\_\_\_\_ ,

*Via* \_\_\_\_\_ , *n.* \_\_\_\_\_ ,

*Codice Fiscale* / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ / \_ /

### **COMUNICANO**

*che, essendosi esaurite le operazioni di liquidazione, hanno preso visione del bilancio finale di liquidazione ed approvano espressamente il piano di riparto ivi proposto e, con la firma in calce al presente atto,*

### **RILASCIANO**

*quietanza liberatoria, senza riserva alcuna, nei confronti del/dei liquidatore/i.*

*In fede*

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

*( Firme )<sup>11</sup>*

<sup>9</sup> Le quietanze liberatorie devono essere conservate agli atti della società e non vanno, pertanto, allegate al modello S3.

<sup>10</sup> Indicare le generalità complete di tutti i soci sottoscrittori del capitale sociale.

\*\*\*\*\*

**AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE**

Attesto che il/i firmatario/i, Signor/i 1. \_\_\_\_\_,

2. \_\_\_\_\_, 3. \_\_\_\_\_

della cui identità personale mi sono accertato a mezzo 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_, 3. \_\_\_\_\_

ha/hanno apposto la propria/loro firma/e alla mia presenza, previo ammonimento delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma del Pubblico Ufficiale)

Marca da  
bollo  
11.00 euro

---

<sup>11</sup> Le firme in calce al presente atto vanno autenticate da un Notaio e l'atto e' soggetto a registrazione e all'imposta di bollo.

